



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

— ◆ —
DIRIGENZA

Milano, 09 ottobre 2018

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

AGLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ALL'ASSOCIAZIONE VALUTATORI IMMOBILIARI
TRIBUNALE DI MILANO
rif. pec 03 ottobre 2018

E, P.C. ALL'URP E ALL'UFFICIO INNOVAZIONE SEDE

Oggetto: Intestazione e trasmissione delle fatture per il pagamento delle prestazioni dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nei procedimenti civili. Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 della Agenzia delle Entrate.

A seguito della circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 della Agenzia delle Entrate sono stati formulati quesiti circa la fatturazione da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nei procedimenti civili.

A riguardo si trasmette la nota m_dg DAG 188994.U del 26 settembre 2018 diramata dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, la quale fornisce alcune prime indicazioni circa le criticità indotte dalla sopradetta circolare della Agenzia delle Entrate.

In attesa delle istruzioni successive preannunciate dalla nota del Ministero, le fatture non vanno trasmesse al Tribunale, né in forma cartacea, né elettronicamente. Pur se intestate all'Ufficio giudiziario committente non esecutore del pagamento¹, potranno essere eventualmente inoltrate, quantomeno in copia, alla parte, o alle parti, destinatarie e onerate del pagamento².

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola STELLATO
(firmato digitalmente)

¹ Occorre comunque completare l'intestazione con l'indicazione che la "solutio", avviene a cura della/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice. Si veda la pag. 22 della circolare n. 9/E del 2018 della Agenzia delle Entrate.

² Cfr. messaggio 3305 del 7 settembre 2018 dell'INPS (all.)

